



Prot.: 469828
Fascicolo n. 1874/18

Catania, li

27 DIC. 2018

Al Capo di Gabinetto

E, p.c.:

Al Segretario/Direttore Generale
- LORO SEDE

OGGETTO: Regolamento Imposta Di Soggiorno - Riscontro richiesta parere

In esito alla nota **prot. n. 454111 dell'11.12.2018**, pervenuta il **14.12.2018**, con cui è stato richiesto parere legale sulla bozza del nuovo Regolamento indicato in oggetto, si espone quanto segue:

1. La bozza trasmessa è, in linea generale, conforme alle indicazioni già fornite da questa Direzione in via consultiva in occasione della redazione;
2. Per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio, invece, come precisato in altro precedente parere prot. n. **383299 del 17.10.2018**, rilasciato alla Direzione Ragioneria Generale (che si allega in copia) - in considerazione che il **rapporto tra gestore della struttura e l'Ente destinatario dell'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente contabile, collocandosi al di fuori del rapporto tributario** - occorre distinguere le sanzioni per il gestore da quelle dei soggetti passivi identificati nel proposto art. 2.

Pertanto, si indica la sostituzione dell'art. 8, con il seguente:

Articolo 8

Sanzioni per il Gestore e per i soggetti di cui all'art. 2

1. *L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo/ospite di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 472.*
2. *Il soggetto passivo/ospite che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, di cui al comma 3 art. 2. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa di €, disposta ai sensi dell'articolo 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*
3. *In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo 3 si applica la sanzione amministrativa di €*
4. *Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori e dai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, - fatte salve le responsabilità di natura penale - sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.*
5. *Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento, si applica la sanzione*



amministrativa pecuniaria di €.....

6. *Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento o da quanto previsto da apposita convenzione di cui all'art.2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €*
 7. *Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di €*
 8. *Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui precedenti commi 2 -7 si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, anche ai fini della disciplina delle relative controversie.*
3. Coerentemente, si suggerisce di inserire nell'art. 2 proposto, dopo il comma 2, il seguente comma 3
3. *Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.*

Tanto precisato, si raccomanda di elaborare la modulistica da allegare al Regolamento in conformità alla nuova struttura e alle disposizioni degli articoli emendati.
Si resta a disposizione, ai recapiti in calce indicati, per ulteriori contributi.

La Responsabile A.P.
(avv. Maria Pia Di Primo)

Il Direttore/Avvocato Capo
(avv. Marco Petino)